



COMUNE DI FERRARA

STATUTO

Approvato con atto C.C. 14/4/2003, n° 43529/02

Modificato all'art. 69 con atto C.C. del 20/7/2007, n° 21/61081, agli artt. 10 e 19 con atto C.C. del 15/2/2010, n° 11/2611-'10, agli artt. 1-4-6-14-27-29-33-41-60 e 62 con atto C.C. del 14/5/2012, n° 11/22847, agli artt. 6-28-44-79 e 85 con atto C.C. del 15/9/2014 n° 5/76969-'14

INDICE

TITOLO	I	PRINCIPI GENERALI	pag.	5
Art.	1	- Principi e Finalità	pag.	5
Art.	2	- Territorio, Sede ed Emblemi Comunali	pag.	5
Art.	3	- Autonomia Statutaria e Regolamentare	pag.	5
Art.	4	- Finalità e Funzioni	pag.	6
TITOLO	II	ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	pag.	8
Art.	5	- Organi del Comune	pag.	8
CAPO	I	IL CONSIGLIO COMUNALE	pag.	9
Art.	6	- Il Consiglio Comunale	pag.	9
Art.	7	- Funzionamento del Consiglio Comunale	pag.	10
Art.	8	- Prima seduta del Consiglio Comunale	pag.	10
Art.	9	- Adempimenti della prima seduta	pag.	11
Art.	10	- Elezione, durata in carica e surroga del/della Presidente, del/della Vice Presidente del Consiglio Comunale	pag.	11
Art.	11	- Presidenza del Consiglio comunale	pag.	11
Art.	12	- Linee programmatiche del mandato	pag.	12
Art.	13	- Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche	pag.	12
Art.	14	- Le Consigliere e i Consiglieri comunali	pag.	13
Art.	15	- Decadenza dei Consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale	pag.	13
Art.	16	- Conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari	pag.	14
Art.	17	- Commissioni consiliari	pag.	14
Art.	18	- Esercizio della potestà regolamentare	pag.	15
Art.	19	- Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio comunale	pag.	15
CAPO	II	SINDACO E GIUNTA	pag.	15
Art.	20	- Il Sindaco	pag.	15
Art.	21	- Competenza del Sindaco	pag.	16
Art.	22	- Cessazione dalla carica di Sindaco	pag.	17
Art.	23	- Mozioni di sfiducia	pag.	18
Art.	24	- Il Vice Sindaco	pag.	18
Art.	25	- La Giunta	pag.	18

Art.	26	-	Gli Assessori	pag.	19
Art.	27	-	Funzionamento della Giunta	pag.	19
Art.	28	-	Competenze della Giunta	pag.	20
TITOLO	III		ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	pag.	21
CAPO	I		PARTECIPAZIONE	pag.	21
Art.	29	-	Principio della partecipazione	pag.	21
Art.	30	-	Volontariato	pag.	22
Art.	31	-	Relazioni sindacali	pag.	22
Art.	32	-	Forme Associative	pag.	22
Art.	33	-	Partecipazione dei/delle cittadini/e stranieri/e immigrati/e alla vita pubblica	pag.	23
Art.	34	-	Istanze, petizioni e proposte di deliberazioni	pag.	23
Art.	35	-	Consultazione popolare	pag.	24
Art.	36	-	Referendum popolari	pag.	24
Art.	37	-	Disciplina del referendum	pag.	25
Art.	38	-	Titolari del diritto di partecipazione al referendum	pag.	26
Art.	39	-	Sospensione e revoca del referendum	pag.	26
Art.	40	-	Effetti del Referendum	pag.	26
CAPO	II		DIFENSORE CIVICO	pag.	26
Art.	41	-	Difensore civico territoriale	pag.	26
TITOLO	IV		PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI	pag.	27
CAPO	I		LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	pag.	27
Art.	42	-	La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale e generale	pag.	27
CAPO	II		L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE	pag.	27
Art.	43	-	Accesso agli atti e alle informazioni	pag.	28
Art.	44	-	Attività di informazione e diritto all'informazione e alla trasparenza	pag.	28
Art.	45	-	Pubblicità degli atti amministrativi	pag.	29
TITOLO	V		DECENTRAMENTO	pag.	29
Art.	46	-	Principi e finalità del decentramento	pag.	29

Art.	47	- Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni	pag.	29
Art.	48	- Organi delle Circoscrizioni	pag.	29
Art.	49	- Consiglio di Circoscrizione: composizione e modalità di elezione	pag.	30
Art.	50	- Elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente della Circoscrizione	pag.	30
Art.	51	- Attribuzioni del/della Presidente della Circoscrizione	pag.	30
Art.	52	- Decadenza dalla carica di Presidente	pag.	31
Art.	53	- Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni	pag.	31
Art.	54	- Attribuzioni dei Consigli Circoscrizionali	pag.	31
Art.	55	- Commissioni consiliari circoscrizionali	pag.	32
Art.	56	- Le/I Consiglieri circoscrizionali	pag.	33
Art.	57	- Dimissioni e decadenza dei Consiglieri circoscrizionali	pag.	33
Art.	58	- Scioglimento dei Consigli circoscrizionali	pag.	33
Art.	59	- Personale delle Circoscrizioni	Pag.	34
TITOLO	VI	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	pag.	34
Art.	60	- Gestione dei servizi pubblici locali	pag.	34
Art.	61	- Scelta delle forme gestionali	pag.	35
Art.	62	- Gestione delle reti e delle infrastrutture destinate a pubblico servizio	pag.	35
Art.	63	- Erogazione dei servizi pubblici	pag.	35
Art.	64	- Compiti di indirizzo del Consiglio comunale	pag.	36
Art.	65	- Affidamento, revoca e soppressione dei servizi	pag.	36
Art.	66	- Azienda speciale	pag.	37
Art.	67	- Organi dell'Azienda speciale	pag.	37
Art.	68	- Istituzione	pag.	38
Art.	69	- Organi delle Istituzioni	pag.	39
Art.	70	- Rapporti con gli Organi del Comune	pag.	39
Art.	71	- Personale e gestione finanziaria e contabile	pag.	40
Art.	72	- Società di capitali	pag.	40
Art.	73	- Forme associative e di cooperazione	pag.	41
TITOLO	VII	ORGANIZZAZIONE - PERSONALE E SISTEMA DEI CONTROLLI	pag.	41
Art.	74	- Principi organizzativi	pag.	41
Art.	75	- Regolamento degli uffici e servizi	pag.	42

Art.	76	- Diritti e doveri dei/delle dipendenti	pag.	42
Art.	77	- Ufficio del Consiglio comunale	pag.	42
Art.	78	- Direttore Generale	pag.	42
Art.	79	- Dirigenza e Alte Specializzazioni	pag.	43
Art.	80	- Segretario Generale	pag.	44
Art.	81	- Controlli interni	pag.	45
TITOLO	VIII	FINANZA E CONTABILITA'	pag.	46
Art.	82	- Ordinamento finanziario e contabile	pag.	46
Art.	83	- Rendiconto di gestione	pag.	47
Art.	84	- Gestione del patrimonio	pag.	47
Art.	85	- Il Collegio dei/delle Revisori dei Conti	pag.	47
TITOLO	IX	NORME TRANSITORIE E FINALI	pag.	48
Art.	86	- Attuazione e modifiche dello Statuto e dei connessi regolamenti	pag.	48
Art.	87	- Efficacia dei regolamenti	pag.	48
Art.	88	- Entrata in vigore dello Statuto	pag.	49

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

- 1 Il Comune di Ferrara è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità assicurando il buon funzionamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'informazione, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa; opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica e ne promuove la parità di accesso alle cariche elettive.

Art. 2

Territorio, sede ed emblemi comunali

- 1 Il territorio del Comune comprende, oltre a Ferrara città, insignita del titolo UNESCO di "Patrimonio dell'Umanità", le frazioni di: Aguscello, Albarea, Baura, Boara, Bova, Casaglia, Chiesuol del Fosso, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, Codrea, Cona, Contrapo, Corlo, Correggio, Denore, Fossa d'Albero, Fossanova San Biagio, Fossanova San Marco, Francolino, Gaibana, Gaibanella, Malborghetto di Boara, Marrara, Monestirolo, Montalbano, Parasacco, Pescara, Pontegradella, Pontelagoscuro, Porotto-Cassana, Porporana, Quartesana, Ravalle, San Bartolomeo in Bosco, San Martino, Scoline, Spinazzino, Viconovo, Villanova.
- 2 La sede del Comune è situata nel Palazzo Municipale. Gli Organi comunali di norma si riuniscono nella sede del Comune; possono però riunirsi anche in sedi diverse.
- 3 Lo stemma del Comune di Ferrara è costituito da uno scudo troncato di nero e argento sormontato da corona ducale.
- 4 Il gonfalone del Comune, decorato con medaglia d'argento al valore della Resistenza, consiste in un drappo troncato di nero e bianco con frange d'argento e nere.
- 5 Il Comune si fregia del proprio stemma; nelle cerimonie ufficiali e in altre ricorrenze e manifestazioni solenni fa uso del gonfalone.
- 6 La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento.

Art. 3

Autonomia statutaria e regolamentare

- 1 Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; stabilisce le norme fondamentali dell'ente ed, in particolare, specifica le attribuzioni agli organi e le forme di garanzia delle minoranze, determina l'ordinamento generale dei servizi pubblici del Comune, definisce il quadro normativo di riferimento delle forme di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso delle cittadine e dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti

amministrativi, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

- 2 Il Comune di Ferrara ha potestà regolamentare. La raccolta dei regolamenti è effettuata a cura del Segretario Generale.

Art. 4 **Finalità e funzioni**

- 1 Il Comune di Ferrara assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Europea delle autonomie locali; coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.
- 2 In particolare il Comune di Ferrara:
 - a) promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia;
 - aa) sostiene il diritto di ogni persona a non subire discriminazioni sulla base del sesso, dell'etnia, della fede religiosa, della cultura, della lingua, del ceto, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere ovvero sulla base di qualsiasi altro elemento identificativo;
 - b) individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani la condizione indispensabile atta a preservarla; a questo fine promuove e divulga iniziative culturali di ricerca, di educazione e di informazione tese a fare del territorio comunale un luogo di pace che sappia favorire forme concrete di cooperazione internazionale, anche con le Associazioni che promuovono i valori della pace e della solidarietà internazionale;
 - c) individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio imprescindibile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale; tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e culturali del territorio comunale, al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
 - d) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nelle sue varie forme, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli;
 - e) adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro attraverso discriminazioni sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere ovvero sulla base di qualsiasi altro elemento identificativo. Assicura la presenza di entrambi i generi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, recependo i contenuti delle risoluzioni del Parlamento Europeo per la promozione di un equilibrio di genere e adottando le conseguenti norme antidiscriminatorie. Si dota di organismi specifici per la realizzazione e valorizzazione della presenza femminile nella organizzazione e gestione della vita sociale, culturale ed economica della città, considerando la differenza di genere risorsa ed elemento di arricchimento della società;

- f) riconosce la rilevanza economica e sociale dell'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città una finalità prioritaria di qualità della vita collettiva;
- g) promuove forme integrate di intervento in materia di sicurezza sociale, di tutela attiva della salute, dell'assistenza, di lotta all'emarginazione, affrontando ogni forma di disagio sociale e personale, garantendo e tutelando i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione, con particolare attenzione a quella anziana ed al disagio giovanile. Il Comune persegue tali obiettivi operando con il più ampio coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato e promuovendo una diffusa educazione alla salute nell'ambito di una generale politica di prevenzione;
- h) promuove la solidarietà della comunità ferrarese in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate; sviluppa e promuove l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio comunale, attivando adeguate politiche di accoglienza, valorizzando e rispettando le varie forme di cultura, di socialità e di costume, nel segno di una società solidale, multietnica e multirazziale;
- i) riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini e bambine i diritti inalienabili all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione e si adopera, con il concorso della famiglia, per far partecipare i bambini e le bambine, nonché gli adolescenti e le adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come cittadini a pieno titolo;
- j) promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con l'Università di Ferrara e le altre Istituzioni scolastiche e culturali;
- l) promuove le iniziative pubbliche e incentiva quelle private per favorire l'economia della città; persegue la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali anche attraverso adeguate politiche di diritto allo studio e alla formazione permanente;
- m) favorisce libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo in ogni sua forma promuovendone le iniziative; riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo; incentiva lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;
- n) promuove, con il concorso degli enti competenti e con i privati in forma singola o associata, la soluzione del problema abitativo, anche attraverso il confronto con le Associazioni degli utenti e dei consumatori;
- o) promuove forme di gemellaggio con le comunità nazionali e di altri paesi al fine di favorire la reciproca conoscenza e valorizzazione di usi e culture diverse;
- p) promuove politiche concrete di rispetto per gli animali utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate condizioni di esistenza e aderisce alla dichiarazione universale dei diritti degli animali.
- q) sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali da estendere anche ai privati e alle associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.
- r) concorre, nel rispetto dei diritti di libertà e autonomia della persona disabile e dei suoi familiari a promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella

società, attraverso interventi sociali e sanitari previsti in accordi di programma e coordinati, mediante modalità definite con atti regolamentari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

3 Il Comune di Ferrara persegue le proprie finalità assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione, favorendo forme di coordinamento ed integrazione tra i propri programmi e quelli di altre comunità della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

3/bis Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente, privo di rilevanza economica. Ritenendo l'acqua bene essenziale in grado di garantire pari dignità a tutti i cittadini, la sua gestione non deve essere assoggettata alle norme del mercato ma ad un mercato regolato.

4 Il Comune di Ferrara esercita le funzioni assicurando il confronto e la partecipazione nella formazione delle proprie politiche dei cittadini, singoli o associati e delle organizzazioni sociali, economiche e sindacali rappresentative degli interessi diffusi della cittadinanza.

5 Il Comune di Ferrara è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione; esercita, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

6 Il Comune di Ferrara esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà.

7 Il Comune di Ferrara:

a) considera la rete internet un'infrastruttura essenziale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza;

b) concorre a garantire ai cittadini e a chi visita la città l'accesso alla rete internet in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale;

c) adotta procedure atte a favorire la partecipazione dei cittadini all'azione politica e amministrativa, nonché la consultazione degli atti tramite la rete internet, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali e si adopera per favorire la crescita della cultura digitale con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 5

Organi del Comune

1 Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2 Gli Organi esercitano le proprie competenze nel rispetto ed in conformità al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo propri di detti organi e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti.

- 3 Il comportamento dei componenti degli organi, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Il Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
- 2 Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni o ordini del giorno per esprimere gli orientamenti della comunità su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale aventi rilievo generale.
- 3 Il Consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente previsti dalla Statuto, di Commissioni Consiliari.
- 4 Le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo riguardano l'attività degli organi e dell'organizzazione comunale, nonché quella svolta attraverso istituzioni, aziende, società o altre forme associative e di cooperazione.
- 5 Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre, anche per il tramite delle Commissioni Consiliari, di consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato, nonché con cittadini associati in comitati e con gli organi del decentramento.
- 6 Nell'esercizio del controllo amministrativo, il Consiglio comunale si avvale, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, della collaborazione del Collegio dei Revisori, nonché del servizio per il controllo di gestione in materia di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche.
- 7 Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, avuto riguardo a requisiti di competenza e professionalità e assicurando, nel complesso delle nomine, la presenza di entrambi i generi.
- 8 Il Consiglio comunale stabilisce, per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri organizzativi generali, nonché quelli relativi allo sviluppo dell'azione amministrativa, alla gestione del personale e all'accesso degli impieghi.
- 9 Il Consiglio comunale, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, si avvale degli apporti delle organizzazioni e delle associazioni interessate, delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti.
- 10 Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, procede ad eleggere, tra i Consiglieri, il/la Presidente ed il/la Vice Presidente secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

- 11 Durante le riunioni del Consiglio comunale, all'esterno dell'edificio ove esse si svolgono, vengono esposte, oltre alla bandiera del Comune, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.
- 12 Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 13 Il Consiglio comunale non può delegare le sue funzioni ad altri Organi.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, nel quadro dei principi del presente Statuto, con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali e le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio comunale e ai Gruppi consiliari servizi ed attrezzature, nonché le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 2 Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del/della Presidente, comunicata al Sindaco e ai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3 Nel regolamento verranno definite specifiche forme di incentivazione, anche mediante un uso finalizzato delle risorse, per la realizzazione del principio di pari opportunità e per la valorizzazione della presenza femminile.
- 4 Le votazioni sono di norma effettuate con voto palese; le votazioni con voto segreto sono stabilite nei casi previsti dal regolamento.
- 5 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
- 6 Per particolari motivi di ordine sociale e politico, il Consiglio comunale può essere convocato in adunanza "aperta" secondo le norme del regolamento.
- 7 Quando lo richiedono il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni poste.

Art. 8

Prima seduta del Consiglio comunale

- 1 La prima seduta del Consiglio comunale neoeletto è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del/della Presidente del Consiglio comunale.
- 2 In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 9

Adempimenti della prima seduta

- 1 Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla contestazione di tali cause nonché procedendo immediatamente all'eventuale surroga dei consiglieri proclamati eletti dimissionari e/o decaduti per qualsiasi causa.
- 2 La seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue:
 - con l'elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente del Consiglio, secondo le modalità previste dal successivo art. 10;
 - con la comunicazione da parte del Sindaco dei/delle componenti della Giunta;
 - con la comunicazione dei nominativi dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - con l'elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 10

Elezione, durata in carica e surroga del/della Presidente e del/della Vice Presidente del Consiglio comunale

- 1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato/a ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una successiva votazione, da tenersi entro i successivi dieci giorni per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato/a raggiunge la maggioranza indicata si procede, nella stessa seduta, alla elezione di entrambi con un'unica votazione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad un nominativo. È eletto Presidente il candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato/a appartenente alla coalizione opposta a quella del Presidente che abbia ottenuto il risultato più favorevole. In mancanza di tale candidato/a si procede ad un'ulteriore votazione in cui è eletto Vice Presidente il candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, indipendentemente dalla coalizione di appartenenza.
- 2 Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti, salvo che cessino dalla carica per dimissioni o perché lo richiedono almeno i due terzi dei componenti il Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare. Il Vice Presidente decade contestualmente alla cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del Presidente.
- 3 Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di morte, dimissioni o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione di cui al precedente comma 1.

Art. 11

Presidenza del Consiglio comunale

- 1 Il Presidente del Consiglio comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento e, in particolare:

- rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del regolamento consiliare;
 - cura il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta;
 - redige, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, l'ordine del giorno delle riunioni consiliari;
 - presiede le sedute consiliari;
 - tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - concede la parola;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.
- 2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce, in particolare nella convocazione, direzione ed attività delle sedute consiliari e delle sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, nonché nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale nelle pubbliche cerimonie. Il Vice Presidente svolge altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
 - 3 Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano, così come definito dalla legge.
 - 4 La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con la carica di Presidente di commissione consiliare.

Art. 12

Linee programmatiche del mandato

- 1 Il Consiglio comunale viene convocato entro venti giorni dalla prima seduta per la presentazione da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2 Nei successivi venti giorni, il Consiglio comunale esamina e discute le suddette linee programmatiche.

Art. 13

Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche

- 1 Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.
- 2 La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al comma precedente, avviene secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

- 3 Il Consiglio comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le linee da perseguire.

Art. 14 **Le Consiglieri e i Consiglieri Comunali**

- 1 I Consiglieri comunali, rappresentano l'intera comunità, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e in piena libertà di opinione e di voto.
- 2 Entrano in carica dopo le elezioni, fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità di cui al precedente Art. 9, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
- 3 La posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei Consiglieri, nonché la loro rimozione o sospensione sono regolati dalla legge.
- 4 I Consiglieri, si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 5 I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di prendere la parola, di presentare proposte di deliberazione su ogni questione relativa ad oggetti di competenza del Consiglio, di presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione, di formulare interrogazioni, anche a risposta immediata (question-time), interpellanze e mozioni, nonché di proporre risoluzioni e ordini del giorno.
- 6 Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni e documentazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- 7 Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.
- 8 Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
- 9 I Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale con le modalità previste dal regolamento.

Art. 15 **Decadenza dei Consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.**

- 1 La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno senza giustificati motivi, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere comunale con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 2 Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 16
Conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari

- 1 La Conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente e dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci.
- 2 La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento consiliare e definisce la programmazione dei lavori del Consiglio comunale. Il Presidente, qualora ne ravvisi l'utilità, può invitare alle riunioni della conferenza il Sindaco o un suo delegato.
- 3 Il Segretario Generale e il dipendente assegnato all'Ufficio del Presidente del consiglio comunale assistono ai lavori della Conferenza.

Art. 17
Commissioni consiliari

- 1 Il Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni permanenti.
- 2 Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
- 3 Le Commissioni permanenti sono composte da soli consiglieri e con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i Gruppi.
- 4 I Presidenti e i Vice Presidenti della Commissioni consiliari permanenti sono eletti dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti e cessano dalla carica per dimissioni o perché lo richiede almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.
- 5 Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali, appositamente costituite per periodi determinati eventualmente prorogabili, compiti di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie.
- 6 Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno, con il criterio proporzionale di cui al comma 3, Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia e, per periodi determinati eventualmente prorogabili, Commissioni di indagine su attività dell'amministrazione. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un Consigliere delle opposizioni. Nelle materie deferite, tali Commissioni hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti.
- 7 Nelle materie di propria competenza, le Commissioni permanenti possono richiedere alla Giunta chiarimenti ed informazioni su qualsiasi deliberazione dalla stessa adottata.
- 8 Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio comunale, i Presidenti dei gruppi consiliari e i Presidenti circoscrizionali hanno diritto e, se richiesti, sono tenuti a partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti. Il Sindaco e gli Assessori devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono con le modalità previste dal regolamento.
- 9 Le Commissioni permanenti possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni di dirigenti e di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti, istituzioni, aziende

dipendenti e società controllate. Possono, altresì, invitare amministratori, dirigenti e funzionari delle società partecipate.

- 10 Le Commissioni permanenti possono inoltre consultare enti ed associazioni o rappresentanti di gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi.
- 11 Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 12 Le donne elette in Consiglio comunale si costituiscono in Commissione con compiti di iniziativa programmatica e valutazione di atti di indirizzo relativi a temi legati ai diritti delle donne e di promozione delle politiche di pari opportunità, di concerto con le elette nei Consigli circoscrizionali e con le rappresentanze delle Associazioni femminili e sociali.
- 13 La Commissione suddetta, annualmente, relaziona al Consiglio sull'attività svolta, evidenziando i problemi aperti, i settori di possibile intervento e le priorità emerse, anche attraverso contatti con il territorio in relazione alle politiche di genere.

Art. 18

Esercizio della potestà regolamentare

- 1 Salva la competenza della Giunta in materia di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale, l'autonomia normativa del Comune è esercitata dal medesimo Consiglio comunale con l'adozione dei regolamenti.
- 2 Le deliberazioni relative ai regolamenti sono approvate a maggioranza semplice.

Art. 19

Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio Comunale

- 1 La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio formula proposte relative allo Statuto e al Regolamento, esprime pareri sulle questioni d'interpretazione e sui conflitti di competenza.
- 2 La Commissione è composta da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, vi partecipano di diritto il Sindaco o suo delegato e il Presidente del Consiglio comunale. La Presidenza è attribuita ad un consigliere della minoranza. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti secondo le norme di cui al precedente art. 17, comma 4.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 20

Il Sindaco

- 1 Il Sindaco:
 - a) è l'organo titolare della direzione amministrativa e di governo dell'ente;

- b) è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è a tutti gli effetti componente del Consiglio Comunale;
 - c) presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
- 2 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 21

Competenze del Sindaco

- 1 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed in particolare:
- a) presenta al Consiglio, sentita la Giunta e secondo le modalità previste dallo Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - b) relaziona al Consiglio comunale, almeno una volta all'anno, sulle attività del Comune, delle aziende, istituzioni e società partecipate o controllate dal Comune medesimo, dando conto del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di mandato;
 - c) nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
 - d) può revocare uno o più Assessori e provvedere alla relativa sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - e) convoca e presiede la Giunta, esprimendone l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - f) delega agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo e di controllo per settori organici di materie, e per specifici progetti anche di carattere intersettoriale;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica della Giunta nella prima seduta successiva alla loro adozione;
 - h) nomina e revoca il Segretario Generale e il Vice Segretario generale; può nominare e revocare il Direttore Generale disciplinandone contestualmente i rapporti con il Segretario Generale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e revoca, anche su proposta della Giunta o dell'Assessore di riferimento, gli incarichi dirigenziali; attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna; assegna ai dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di Settori o Servizi;
 - i) definisce, con l'ausilio del Segretario Generale, i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;
 - l) promuove ed assume iniziative, unitamente alla Giunta, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale, atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- m) può chiedere, con le modalità indicate dal regolamento, la convocazione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e del Consiglio Comunale, nonché la fissazione di determinati punti all'ordine del giorno del Consiglio medesimo;
- n) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e dalla legge, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- o) può proporre a singoli componenti il Consiglio, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, incarichi speciali su temi specifici;
- p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) promuove e assume iniziative per la conclusione di accordi di programma e vigila sulla loro esecuzione;
- r) indice i referendum comunali e convoca i relativi comizi elettorali secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento;
- s) stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- t) concede il patrocinio del Comune secondo le disposizioni del regolamento;
- u) autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;
- v) ha potere di ordinanza nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- z) esercita, anche quale autorità locale, le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

Art. 22

Cessazione dalla carica di Sindaco

- 1 Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.
- 2 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 3 La procedura per la verifica dell'impedimento permanente viene attivata, di concerto con il Presidente del Consiglio, dal Vice Sindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
- 4 Il Vice Sindaco o l'Assessore anziano, nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.

- 5 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.
- 6 Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
- 7 Del deposito della lettera di dimissioni deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte del Segretario Generale.
- 8 Il Presidente del Consiglio, entro il termine di dieci giorni dal loro deposito in Comune, convoca il Consiglio per la presentazione delle dimissioni, e fissa il giorno dell'adunanza.

Art. 23 **Mozione di sfiducia**

- 1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
- 2 La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta, presentata e discussa nei termini di legge. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato un Commissario.
- 3 Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 24 **Vice Sindaco**

- 1 Il Sindaco nomina fra gli Assessori un/una Vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.
- 2 In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 25 **La Giunta**

- 1 La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune, dando attuazione agli indirizzi generali del Consiglio comunale, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente.
- 2 La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco medesimo in misura non superiore a quello massimo previsto dalla legge.
- 3 La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi, dopo la scadenza, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 26

Gli Assessori

- 1 Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
- 2 La legge disciplina la posizione, lo stato giuridico, le indennità, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti della Giunta.
- 3 Le attribuzioni dei singoli Assessori sono contenute nell'atto di nomina comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, così come delle eventuali modificazioni viene sempre data comunicazione al Consiglio medesimo.
- 4 Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta in rapporto di collaborazione e nell'ambito delle attribuzioni delegate dal Sindaco.
- 5 Gli Assessori cessano dalla carica per revoca, decadenza e rimozione nei casi e secondo le procedure di legge, nonché per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione al Protocollo Generale.
- 6 Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
- 7 Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

- 1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età.
- 2 La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.
- 3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.
- 4 Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.
- 5 Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione nel sito internet del Comune. Il testo delle deliberazioni viene messo a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento.

Art. 28

Competenze della Giunta

- 1 La Giunta, in generale, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, degli Organi del Decentramento, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti.
- 2 Compete in particolare alla Giunta:
 - a) adottare programmi, piani e progetti attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nelle competenze del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente;
 - b) predisporre per l'esame ed approvazione del Consiglio comunale: i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, le proposte degli atti fondamentali, i criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe, i regolamenti di competenza del Consiglio medesimo;
 - c) adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - d) definire, fatte salve le competenze del Consiglio comunale e dei Dirigenti, gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati;
 - e) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le permuthe, gli appalti e le concessioni già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
 - f) adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale;
 - g) deliberare in materia di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
 - h) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli investimenti e le varianti progettuali;
 - i) assumere attività di iniziativa e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - l) determinare l'attribuzione di indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, per contratti a tempo determinato di assunzione di dirigenti e per le alte specializzazioni;
 - m) approvare tutti i documenti di programmazione gestionale sia economico-finanziaria, che di tipo organizzativo;
 - n) costituire la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa; adottare direttive per la delegazione trattante; autorizzare la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato;

- o) deliberare in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- p) verificare l'andamento della gestione, ed adottare, sentito il Direttore Generale, se nominato, o, in mancanza, il Direttore Operativo, i provvedimenti necessari ad orientare la gestione al perseguimento dei programmi dell'Amministrazione, nonché approvare su proposta del Direttore Generale se nominato o, in mancanza, del Direttore Operativo i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
- q) deliberare in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento;
- r) promuovere e resistere alle liti, deliberare le transazioni;
- s) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- t) esercitare le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite ad altro organo ed emanare indirizzi, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, per l'esercizio di dette funzioni;
- u) approvare le anticipazioni di tesoreria;
- v) deliberare, in osservanza anche al principio di pari opportunità, in materia di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni di qualunque natura e finalità, salve le competenze del Consiglio comunale e del Sindaco. Gli atti di incarico, il cui oggetto è specificatamente individuato nel PEG, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE

Art. 29 Principio della partecipazione

- 1 Il Comune riconosce, promuove e tutela la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano oltre che alle cittadine e ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a:
 - a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non elettori;
 - b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età non residenti, ma che nel comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio;

c) alle/agli stranieri e alle/agli apolidi residenti nel comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

- 3 Il Comune rende effettivo il diritto di partecipazione garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti in proprio possesso anche pubblicandoli nel sito internet del Comune nel rispetto della normativa vigente.
- 4 Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze, aperte alla partecipazione di persone singole, di associazioni e gruppi di cittadine e cittadini interessati, di organizzazioni sindacali e di categoria, con l'obiettivo di esaminare l'effettiva incidenza sul territorio delle politiche dell'amministrazione, anche a livello decentrato, con riguardo in particolare a settori di intervento fra loro interconnessi.
- 5 Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i soggetti di cui al precedente comma 2 possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Titolo.

Art. 30 Volontariato

- 1 Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.
- 2 Le associazioni del volontariato potranno essere sentite in occasione della predisposizione dei bilanci e dei programmi del Comune, e collaborare, attraverso specifiche convenzioni, alla realizzazione di progetti e alla gestione di servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle fasce di emarginazione e alla tutela ambientale.
- 3 Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite di interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
- 4 Il Sindaco o suo delegato, una volta all'anno, relaziona al Consiglio comunale in merito ai rapporti in atto fra Comune e volontariato.

Art. 31 Relazioni sindacali

- 1 Il Comune di Ferrara, nel quadro di una forte coesione sociale, assume il sistema delle relazioni sindacali quale metodo per il confronto propedeutico alla definizione delle proprie politiche generali, anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa.

Art. 32 Forme associative

- 1 Il Comune favorisce interventi di sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale limitata, e ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

- 2 Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad organizzazioni associative senza fine di lucro, aventi caratteristiche compatibili con gli indirizzi generali della Costituzione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati dall'Amministrazione comunale.
- 3 Il Comune, con atto deliberativo del Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, promuove l'istituzione di comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali. In sede di istituzione di detti comitati e consulte si provvederà a definire le modalità di partecipazione e di consultazione con gli Organi del Comune.

Art. 33

Partecipazione dei/delle cittadini/e stranieri/e immigrati/e alla vita pubblica

- 1 Al fine di fornire ai/delle cittadini/e stranieri/e regolarmente soggiornanti nel territorio comunale un'istanza per il dibattito, la partecipazione e la formulazione di proposte sui temi della vita pubblica locale che li riguardano più da vicino, è istituito il Consiglio delle Comunità straniere con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta comunali e dei Consigli circoscrizionali.
- 2 Il numero e i requisiti dei componenti il Consiglio delle Comunità straniere e le modalità per formare il Consiglio sono demandati ad apposito regolamento.
- 3 Sono inoltre demandate al regolamento le modalità di funzionamento, le competenze e le procedure per la presentazione delle proposte.

Art. 34

Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

- 1 I soggetti di cui al precedente articolo 29 hanno diritto di presentare al Sindaco, con le modalità stabilite dal regolamento, istanze, petizioni o proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi in materia di interessi diffusi e collettivi di competenza comunale.
- 2 Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e trasmette per l'esame le petizioni e le proposte di deliberazione all'Assessore o al Consiglio secondo la rispettiva competenza.
- 3 L'Assessore o il Consiglio, quest'ultimo attraverso la competente Commissione, possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni; devono comunque comunicare alla delegazione la data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato.
- 4 Gli organi comunali, secondo la rispettiva competenza, adottano motivata decisione, nel termine di 60 giorni; in difetto di ciò l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della seduta della Giunta o del Consiglio immediatamente successiva.
- 5 Agli effetti dei commi precedenti le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento elettori/elettrici del Comune; mentre le proposte di deliberazione da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune. Il regolamento definisce le modalità di raccolta e deposito delle firme.

- 6 Con i medesimi criteri, istanze, petizioni o proposte di deliberazione possono essere rivolte ai Consigli circoscrizionali. Il regolamento definisce la procedura per il loro esame.

Art. 35 **Consultazione popolare**

- 1 Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
- 2 Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 36 **Referendum popolari**

- 1 Il Sindaco indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono il 3% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2 Attraverso il referendum consultivo tutti gli elettori del Comune sono chiamati, a pronunciarsi in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altra iniziativa riguardante materie di esclusiva competenza dell'ente locale, per consentire agli organi di governo comunali di assumere le proprie determinazioni dopo aver verificato gli orientamenti della comunità. L'iniziativa del ricorso al referendum consultivo può essere assunta anche dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3 E' ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale di delibere di Consiglio e di Giunta del Comune di interesse generale della popolazione.
- 4 Non possono formare oggetto di referendum:
 - a) la revisione dello Statuto comunale e degli statuti delle Aziende Speciali;
 - b) il regolamento del Consiglio comunale e del decentramento;
 - c) gli atti di mero adempimento di leggi e regolamenti nazionali e regionali e di norme statutarie;
 - d) l'ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - e) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - f) i tributi locali e le tariffe dei servizi comunali;
 - g) i provvedimenti relativi alla tutela e salvaguardia di minoranze etniche, religiose e di soggetti socialmente deboli,
 - h) le materie già sottoposte a referendum, prima che siano trascorsi quattro anni.
- 5 Il referendum abrogativo è escluso, oltre che nei casi indicati nel precedente comma 4, anche qualora gli atti sottoposti a detto referendum:
 - a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;

- b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti locali, della Regione e dello Stato;
 - c) incidano sugli strumenti urbanistici, sui relativi piani di attuazione e loro variazioni.
 - d) riguardino gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata.
- 6 Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 7 La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione il 40% degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum consultivo non è previsto alcun quorum di partecipazione.

Art. 37 **Disciplina del referendum**

- 1 Il regolamento stabilisce modalità e criteri di presentazione del quesito, di raccolta, autenticazione e deposito delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.
- 2 L'esame e il giudizio sulla legittimità e ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum sono affidati al Difensore Civico, che decide sentito un Collegio di Garanti formato dal Segretario Generale e da quattro componenti effettivi e due componenti supplenti nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a tre componenti effettivi e ad un componente supplente, tra esperti in materia giuridico amministrativa. Per la validità della deliberazione di nomina è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Il componente effettivo che ha riportato il maggior numero di voti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio. In caso di parità assume le funzioni di Presidente il componente effettivo più anziano di età.
- 3 Il giudizio di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti, verte in particolare:
- a) sull'esclusiva competenza locale;
 - b) sull'interesse generale della popolazione;
 - c) sulla univocità del quesito;
 - d) sulle condizioni di ammissibilità delle materie sottoposte a referendum.
- 4 La normativa regolamentare potrà fare riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di legge statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione e vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
- 5 La normativa regolamentare può prevedere lo svolgimento del referendum mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 38
Titolari del diritto di partecipazione al referendum

- 1 Ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto, hanno diritto di partecipare al referendum consultivo, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche gli altri soggetti indicati nel comma 2 del medesimo art. 29.
- 2 Coloro che intendono partecipare al voto, pur non essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, devono presentare documentata richiesta al Sindaco entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum. La Commissione elettorale comunale stabilisce, in relazione alla documentazione prodotta, gli aventi titolo che hanno fatto richiesta.
- 3 Hanno diritto a partecipare al referendum abrogativo solo le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali

Art. 39
Sospensione e revoca del referendum

- 1 Il Sindaco, sentito il Collegio dei Garanti e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
 - a) sia stata promulgata normativa che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria mutandone sostanzialmente i principi ispiratori e i contenuti essenziali;
 - b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
 - c) sia stata accolta dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.

Art. 40
Effetti del referendum

- 1 Nel caso di referendum consultivo, il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi in merito entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
- 2 Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto, per la parte abrogata, si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede con tempestività e comunque con i tempi amministrativi necessari, a disciplinare e sanare rapporti, situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

Art. 41
Difensore Civico Territoriale

- 1 Le funzioni del difensore civico comunale sono attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia di Ferrara che assume la denominazione di "Difensore Civico Territoriale". Egli è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica

amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

- 2 Il Difensore Civico, nei modi e nei tempi indicati nella convenzione, invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata dall'elenco delle segnalazioni e proposte trattate. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 42

La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale e generale

- 1 Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune di Ferrara assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali.
- 2 Il Comune di Ferrara assicura, altresì, la partecipazione degli interessati, cittadine e cittadini italiani e dell'unione europea, nonché delle straniere e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali.
- 3 Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo individuati dal regolamento, e secondo le modalità di svolgimento da questo fissate, l'adozione definitiva dell'atto da parte del Comune di Ferrara può essere preceduta da istruttoria pubblica, con le modalità stabilite dal regolamento.
- 4 Il regolamento detta inoltre ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi, tenuto presente:
 - a) che l'attività amministrativa del Comune deve informarsi a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, e che per ciascun tipo di procedimento vanno definiti procedura amministrativa e termine entro il quale esso deve concludersi;
 - b) che, in particolare, per ciascun tipo di procedimento devono determinarsi le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'organo o l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, onde sia individuabile il responsabile del singolo procedimento o di fase dello stesso.

CAPO II

L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 43
Accesso agli atti e alle informazioni

- 1 Secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune di Ferrara garantisce ai soggetti di cui al precedente comma 2 dell'articolo 42, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
- 2 In particolare il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;
 - b) determina la modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
 - c) detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.
- 3 Il Comune di Ferrara intende adottare tutti gli strumenti che consentano di facilitare la comprensione degli atti amministrativi, anche attraverso la semplificazione del linguaggio burocratico-amministrativo.
- 4 Il Comune di Ferrara, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni analoghe alle proprie, sempreché ciò non costituisca ostacolo alla loro attività.

Art. 44
Attività di informazione e diritto all'informazione e alla trasparenza

- 1 Il Comune di Ferrara assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali.
- 2 Il Comune di Ferrara è tenuto a garantire, tramite il proprio sito istituzionale, il diritto di accesso alle informazioni, dati e documenti la cui pubblicazione sia, a norma di legge, obbligatoria. La pubblicazione deve, in ogni caso, essere effettuata nel rispetto dei principi previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
- 3 In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di pubblicazione, chiunque può presentare istanza di accesso civico affinché si proceda a tale adempimento secondo quanto previsto dalla normativa.
- 4 Il Comune di Ferrara adotta gli strumenti necessari affinché la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, sia effettivamente garantita.

Art. 45
Pubblicità degli atti amministrativi

1 Sono pubblicati, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali, le ordinanze del Sindaco, ed in genere gli atti ufficiali del Comune ed ogni altro provvedimento o altro atto soggetto a pubblicità legale nell'Albo comunale.

2 I regolamenti, una volta adottati con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

TITOLO V

DECENTRAMENTO

Art. 46
Principi e finalità del decentramento

- 1 Il decentramento costituisce parte integrante degli strumenti di governo del Comune di Ferrara. Esso rappresenta la più diretta forma di partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle scelte e alle decisioni riguardanti la vita della comunità.
- 2 Le Circoscrizioni, quali articolazioni del decentramento, svolgono in maniera autonoma, nell'ambito degli indirizzi politici dell'Amministrazione comunale, le proprie funzioni mediante atti e decisioni che interessano il territorio circoscrizionale e concorrono alla formazione delle scelte politiche ed amministrative del Comune di Ferrara..

Art. 47
Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni

- 1 Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale delle Circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento sul decentramento.
- 2 La modificazione del numero delle Circoscrizioni o della delimitazione territoriale è approvata dal Consiglio comunale su proposta delle Circoscrizioni interessate o previa loro consultazione. In entrambi i casi le Circoscrizioni dovranno attivare le forme di consultazione dei cittadini previste dal regolamento.

Art. 48
Organi delle Circoscrizioni

- 1 Sono organi della Circoscrizione, il Consiglio di Circoscrizione ed il Presidente.
- 2 L'organizzazione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Circoscrizioni sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento sul decentramento.

Art. 49

Consigli di Circoscrizione: composizione e modalità di elezione

- 1 Ogni Consiglio circoscrizionale è composto da venti consiglieri/e, eletti nel territorio della rispettiva Circoscrizione a suffragio universale, con voto diretto espresso in unico turno elettorale e a scrutinio di lista. Ciascun elettore/elettrice può esprimere un voto di preferenza.
- 2 Alla lista o gruppo di liste collegate che riporti il maggior numero di voti validi viene assegnato il 60% dei seggi qualora in sede di riparto proporzionale non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi, il rimanente viene ripartito proporzionalmente tra le altre liste.
- 3 Qualora una lista o un gruppo di liste collegate ottenga un numero di voti superiore al 60% i seggi disponibili vengono assegnati in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista o gruppo di liste.

Art. 50

Elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente della Circoscrizione

- 1 Nella sua prima seduta e secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento, il Consiglio circoscrizionale elegge il Presidente della Circoscrizione.
- 2 Dopo l'elezione del Presidente e con le stesse modalità si procede alla elezione del Vice Presidente.
- 3 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente nel caso di assenza o impedimento di questi, svolge altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

Art. 51

Attribuzioni del/della Presidente della Circoscrizione

- 1 Il Presidente è l'organo di governo della Circoscrizione ed in particolare:
 - a) rappresenta la Circoscrizione nei rapporti istituzionali con gli organi del Comune e con terzi;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio circoscrizionale, ne coordina i lavori e ne indirizza e promuove l'attività;
 - c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Consiglio circoscrizionale prevista dal regolamento sul decentramento;
 - d) cura, attraverso gli uffici della Circoscrizione, l'esecuzione degli atti e delle decisioni del Consiglio;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi della Circoscrizione;
 - f) esercita le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
 - g) esercita ogni altra attività a lui attribuita dal regolamento sul decentramento.

2 È istituito, con funzioni di supporto all'attività del Presidente, l'Ufficio di Presidenza della Circoscrizione. Esso è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai responsabili delle Commissioni permanenti.

Art. 52

Decadenza dalla carica di Presidente

- 1 Il Presidente della Circoscrizione decade dalla carica qualora si verifichino i seguenti casi:
 - a) a seguito della sottoscrizione ed approvazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei Consiglieri, di una mozione di sfiducia costruttiva contenente la proposta di un nuovo Presidente;
 - b) per dimissioni, che diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, nonché per incompatibilità, decadenza, rimozione, impedimento permanente o decesso; per l'elezione del nuovo Presidente si applicano le procedure previste dal comma 1 del precedente art. 50.
- 2 Il Vice Presidente decade dalla carica qualora ricorrano i casi previsti nel precedente comma 1, nel qual caso il Consiglio circoscrizionale provvede nella prima seduta utile e nei modi previsti dal regolamento sul decentramento alla elezione di un nuovo Vice Presidente.

Art. 53

Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni

- 1 Al fine di meglio coordinare e integrare l'attività dell'Amministrazione comunale e delle Circoscrizioni è istituita la Conferenza dei Presidenti, convocata dal Sindaco o suo delegato almeno due volte l'anno in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.
- 2 Essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
- 3 Nelle forme fissate dal regolamento può essere convocata l'Assemblea dei Consigli circoscrizionali per il dibattito di temi di interesse generale delle Circoscrizioni e per il periodico scambio di esperienze tra realtà territoriali del decentramento comunale.

Art. 54

Attribuzioni dei Consigli Circoscrizionali

- 1 I Consigli circoscrizionali sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base e rappresentano le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito della unità del Comune, in particolare:
 - a) esercitano un ruolo politico, propositivo e consultivo, nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale;
 - b) promuovono e organizzano la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all'amministrazione e gestione dei servizi comunali, attivandone l'iniziativa propositiva sui problemi di interesse generale e sui bisogni della popolazione;

- c) formulano proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti le Circoscrizioni;
- d) svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse delle Circoscrizioni;
- e) rivolgono interrogazioni, raccomandazioni ed interpellanze scritte al Consiglio comunale e alla Giunta per questioni attinenti la vita delle Circoscrizioni;
- f) possono proporre al Consiglio o alla Giunta comunale l'adozione di atti e deliberazioni che siano stati approvati dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati;
- g) svolgono attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale stabilisce i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e il termine entro il quale esso deve essere pronunciato. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso o venga adottato il provvedimento prescindendo dal parere negativo della Circoscrizione, gli Organi comunali devono prenderne atto nel primo caso o darne adeguata motivazione nel secondo. Nel caso di espressione di un parere negativo su una pratica edilizia di competenza del Consiglio comunale, per la quale è obbligatorio il parere della Circoscrizione, l'atto in questione, qualora venga approvato prescindendo da tale parere, viene comunicato, nel termine massimo di trenta giorni dalla sua approvazione, alla Circoscrizione interessata;
- h) effettuano consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza delle Circoscrizioni;
- i) concorrono alla migliore riuscita nelle Circoscrizioni delle consultazioni e dei referendum rivolti a tutti i cittadini del Comune;
- l) possono indire, nell'ambito circoscrizionale, referendum consultivi su temi e materie di particolare rilevanza per la popolazione della rispettiva Circoscrizione, con le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento;
- m) esercitano tutte le funzioni ad esse attribuite o delegate dal regolamento sul decentramento.

2 Ogni Consiglio circoscrizionale può dotarsi di un regolamento interno per disciplinare, in conformità con lo Statuto ed il regolamento sul decentramento, il proprio funzionamento.

3 Le sedute dei Consigli circoscrizionali, salvo i casi previsti nel regolamento sul decentramento, sono pubbliche.

Art. 55

Commissioni Consiliari Circoscrizionali

- 1 Il Consiglio circoscrizionale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce Commissioni permanenti aperte alla partecipazione di componenti esterni, con funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio circoscrizionale.
- 2 Possono essere istituite Commissioni a termine, con funzioni di indirizzo, studio e controllo, sulla base di orientamenti generali espressi dal Consiglio circoscrizionale, al quale riferiscono.
- 3 Il regolamento sul decentramento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, comunque non superiore a quattro, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

- 4 I responsabili delle Commissioni sono eletti, secondo le modalità indicate dal regolamento sul decentramento, dal Consiglio della Circoscrizione.
- 5 Le sedute delle Commissioni, salvo i casi previsti dal regolamento sul decentramento, sono pubbliche.

Art. 56

Le/i Consiglieri Circoscrizionali

- 1 I Consiglieri circoscrizionali rappresentano la comunità residente nella circoscrizione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ed in piena libertà di opinione e di voto.
- 2 Entrano in carica dopo le elezioni fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio della Circoscrizione la relativa delibera. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sospensione, la surrogazione, la sostituzione e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3 I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento che provvede anche ad indicarne i diritti e le prerogative.

Art. 57

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali

- 1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere circoscrizionale sono irrevocabili e immediatamente efficaci all'atto dell'assunzione al protocollo della Circoscrizione.
- 2 La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive, ovvero a dieci sedute nell'anno senza giustificati motivi, comporta l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere circoscrizionale con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre quindici giorni dalla notifica dell'avviso; trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio circoscrizionale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 58

Scioglimento dei Consigli Circoscrizionali

- 1 Il Consiglio comunale dichiara lo scioglimento dei Consigli circoscrizionali, con deliberazione assunta, in prima e seconda votazione, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. Nel caso sia necessaria una terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:
 - a) quando, previa diffida del Sindaco, non siano in grado di funzionare normalmente per protratta mancata elezione del Presidente entro trenta giorni dalla notifica della diffida, ovvero per le dimissioni contestuali o contemporanee di oltre la metà dei loro componenti;
 - b) per il venir meno di oltre la metà dei loro membri per decadenza o altra causa e non ne sia possibile la surrogazione;
 - c) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti;

d) qualora, nonostante la diffida del Sindaco, rifiutino, senza giustificato motivo, di svolgere le funzioni loro assegnate.

- 2 Il Consiglio comunale, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di circoscrizione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso.
- 3 Non si procede all'elezione del nuovo Consiglio di circoscrizione quando manchi meno di un anno alla data dell'elezione del nuovo Consiglio comunale.
- 4 Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di circoscrizione e la proclamazione dei nuovi eletti, i compiti e le funzioni del Presidente e del Consiglio sono esercitati rispettivamente dal Sindaco o suo delegato e dalla Giunta.

Art. 59 **Personale delle Circoscrizioni**

- 1 Per la gestione dei servizi di base decentrati nelle Circoscrizioni e l'esercizio delle funzioni ad esse delegate o attribuite, sono costituiti uffici comunali affidati alla responsabilità di un funzionario.
- 2 Il Presidente della Circoscrizione sovrintende all'attività della Circoscrizione.
- 3 I funzionari responsabili degli uffici circoscrizionali curano l'istruttoria degli atti degli organi circoscrizionali, svolgono funzioni di segretario dei Consigli di Circoscrizione, provvedono agli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dei Consigli, esprimono i pareri e le attestazioni di legge sulle deliberazioni e sulle determinazioni.
- 4 Il regolamento disciplina le modalità di formazione e pubblicazione degli atti dei Consigli circoscrizionali.

TITOLO VI **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Art. 60 **Gestione dei servizi pubblici locali**

- 1 Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2 I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi, nonché i contratti di servizio delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla loro attività da parte del Comune e devono contenere norme atte a garantire il principio di massima trasparenza anche aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro assegnati, e prevedere modalità volte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

- 3 Per i fini di cui al comma precedente, è costituita la Commissione consiliare di controllo la cui composizione, i compiti e le modalità di funzionamento e di accesso alle informazioni sono stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 61

Scelta delle forme gestionali

- 1 Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme di gestione previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi di rilevanza industriale o privi di tale rilevanza.
- 2 La scelta delle forme di gestione dei servizi privi di rilevanza industriale da adottare viene assunta dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di convenienza economica, efficienza, efficacia ed opportunità, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 62

Gestione delle reti e delle infrastrutture destinate a pubblico servizio

- 1 Il Comune, nell'ambito della normativa vigente, promuove le forme organizzative idonee a perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e le attività di gestione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni di proprietà comunale, destinati a servizi pubblici a rilevanza industriale.
- 2 Il Comune, per la gestione degli impianti e delle reti, può avvalersi di soggetti appositamente costituiti.

Art. 63

Erogazione dei servizi pubblici

- 1 L'erogazione dei servizi pubblici, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
- 2 L'erogazione dei servizi pubblici può svolgersi, sulla base di accordi conclusi nelle forme di cui all'articolo 73, per più territori di altri enti locali o enti pubblici interessati.
- 3 L'attività di erogazione dei servizi pubblici tramite impianti e reti di proprietà comunale è subordinata alla conclusione di appositi contratti di servizio.
- 4 I contratti di servizio impegnano il soggetto erogatore ad organizzarsi per garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1, in particolare per rendere pubbliche le modalità di prestazione del servizio ed i fattori che ne determinano la qualità, anche attraverso la predisposizione di apposite Carte dei servizi, e per prevedere idonei meccanismi di tutela, procedure di reclamo e modi di informazione degli utenti.
- 5 I contratti di servizio prevedono adeguati meccanismi di vigilanza del Comune sull'effettiva applicazione delle prescrizioni in essi contenute, con particolare riferimento al rispetto degli standard dei servizi erogati, all'adeguata pubblicità degli stessi, ai meccanismi di revisione e di adeguamento del contratto anche in relazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 64
Compiti di indirizzo del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale, tenendo conto della relazione annuale della Commissione consiliare di controllo di cui all'articolo 60, comma 4, delibera annualmente, durante la sessione di bilancio e con i modi e le forme stabiliti dal proprio regolamento, gli indirizzi relativi alla gestione dei servizi, anche attraverso l'approvazione di appositi piani o programmi.
- 2 Gli indirizzi riguardano, in particolare:
 - a) le necessità di acquisizione, nei limiti delle risorse disponibili, della proprietà di nuove infrastrutture, impianti, reti ed altre dotazioni da destinare a pubblico servizio;
 - b) il superamento delle situazioni di criticità, sia per la gestione degli impianti e delle reti destinati alla produzione di pubblici servizi, sia per la erogazione dei servizi pubblici locali e per i rapporti tra il gestore e gli utenti dei servizi;
 - c) la fissazione di specifici obiettivi di qualità e di sviluppo, da raggiungere con adeguati interventi di conservazione, manutenzione e potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle reti destinati alla produzione di servizi pubblici;
 - d) la determinazione delle politiche tariffarie, nel rispetto delle leggi;
 - e) la indicazione dei criteri da seguire per l'adeguamento dei contratti di servizio e degli atti di affidamento della gestione degli impianti e delle reti.

Art. 65
Affidamento, revoca e soppressione dei servizi

- 1 La stipulazione di ciascun contratto di servizio e la sottoscrizione di qualsiasi altro atto di affidamento della gestione deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2 La deliberazione di cui al comma precedente viene assunta dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di convenienza economica, di conformità agli indirizzi deliberati ai sensi del comma 1, di efficienza, efficacia ed opportunità, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- 3 La deliberazione consiliare deve motivare in relazione alle finalità sociali da perseguire, agli obiettivi economici e funzionali, alle dimensioni del servizio, ai rapporti con l'organizzazione degli altri servizi gestiti dal Comune direttamente o in forma associata.
- 4 La soppressione delle gestioni esistenti, il recesso, la revoca o altro atto di autotutela comunque denominato, che comporti la cessazione degli effetti dei contratti di servizio di cui all'articolo 63 o degli altri atti di affidamento della gestione degli impianti e delle reti, è assoggettato alle medesime modalità stabilite dal presente articolo, in quanto compatibili e fermo restando quanto stabilito, in ordine agli atti di cui sopra, da specifiche disposizioni normative.

Art. 66

Azienda speciale

- 1 L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 2 La Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio comunale le modifiche allo statuto dell'azienda, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda o su proposta di questo.
- 3 La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, la specificazione del capitale di dotazione conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
- 4 Sono riservati all'approvazione del Consiglio comunale gli atti dell'azienda considerati fondamentali dalla legge, le convenzioni comportanti l'estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, la disciplina generale delle tariffe.
- 5 Contestualmente all'approvazione degli atti di cui sopra, il Consiglio può deliberare indirizzi generali e obiettivi cui l'azienda deve attenersi.
- 6 L'azienda, previa delibera del Consiglio Comunale, può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.
- 7 Fuori dalle ipotesi disciplinate dal presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto.
- 8 Il Comune esercita la vigilanza sull'attività delle aziende speciali nei modi stabiliti dallo statuto comunale e dagli statuti aziendali.

Art. 67

Organi dell'Azienda speciale

- 1 Organi dell'azienda sono il Consiglio di amministrazione, il/la Presidente e la/il Direttore.
- 2 Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di componenti, incluso il Presidente, indicato dallo statuto dell'azienda.
- 3 Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di qualificata e comprovata esperienza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina da comunicare al Consiglio medesimo. Per le nomine si terrà conto del criterio delle pari opportunità fra donna e uomo.
- 4 Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati, con atto motivato del Sindaco, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e finalità formulati dal Consiglio comunale. Sempre con atto motivato, il Sindaco

può provvedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di amministrazione. Di tutti gli atti di revoca o scioglimento viene data informazione al Consiglio comunale.

- 5 Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco, restano in carica sino alla nomina dei successori e cessano dalla carica durante il mandato nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3;
 - b) dimissioni;
 - c) scioglimento anticipato del Consiglio comunale;
 - d) cessazione dalla carica del Sindaco.
- 6 Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione nei modi e nelle forme di legge, che ne disciplina anche i casi di revoca.
- 7 L'organo di revisione dell'Azienda è il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, con il voto limitato a due nominativi. Il Consiglio Comunale provvede inoltre, nel momento della scelta dei Revisori, ad indicare quello chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio.

Art. 68 **Istituzione**

- 1 Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
- 2 Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse sovracomunale. In tal caso, la convenzione dovrà disciplinarne l'ordinamento ed il funzionamento anche in deroga al presente Statuto e ai regolamenti di cui al comma precedente.
- 3 La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all'istituzione. La delibera è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
- 4 Alla deliberazione di cui al precedente comma è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, il quale disciplina, in conformità al presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, di indirizzo e vigilanza da parte degli organi di governo del Comune, gli atti fondamentali, il personale, le forme di controllo dei risultati di gestione.
- 5 Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo delle istituzioni.

Art. 69
Organi delle Istituzioni

- 1 Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
- 2 Con deliberazione consiliare sono definiti:
 - la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione in un numero massimo di 3 componenti, compreso il Presidente;
 - l'indennità di carica per il Presidente ed i gettoni di presenza per i Consiglieri, i cui importi dovranno in ogni caso essere inferiori a quelli previsti rispettivamente per gli Assessori e per i Consiglieri comunali.
- 3 Alla nomina e alla revoca degli amministratori delle istituzioni e allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le aziende speciali.
- 4 Si applicano, altresì, agli amministratori delle istituzioni le disposizioni previste dal presente Statuto per le aziende speciali in merito alla durata in carica e ai casi di cessazione dalla stessa.
- 5 Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi dell'istituzione, deliberando su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.
- 6 Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli Organi del Comune e con i terzi. Sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione, anche impartendo direttive al Direttore, vigila sul rispetto del regolamento e sull'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli Organi del Comune. Può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
- 7 Il Direttore è nominato e revocato dal Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione, tra il personale con qualifica dirigenziale alle dipendenze del Comune, oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
- 8 Compete al Direttore la responsabilità gestionale dell'istituzione e a questo fine dirige il personale, dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone a quest'ultimo i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'istituzione nei limiti previsti dal regolamento di contabilità di cui al successivo Art. 71. Esercita, altresì, le attribuzioni conferitegli dal regolamento dell'istituzione o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 70
Rapporti con gli Organi del Comune

- 1 Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi delle istituzioni.
- 2 La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale.
- 3 La Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituzione, sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il bilancio annuale e pluriennale, la relazione

previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con altri enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio comunale.

- 4 Le istituzioni per l'esercizio delle loro attività o per l'espletamento di attività strumentali o di supporto sono autorizzate a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attività delle istituzioni medesime.
- 5 Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale delle istituzioni che vi provvedono secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 71

Personale e Gestione finanziaria e contabile

- 1 La disciplina del personale dell'istituzione è contenuta nel regolamento di cui al quarto comma dell'Art. 68 e sarà adeguata alle esigenze della peculiare attività svolta.
- 2 Nell'esplicazione delle attività di servizio e nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'istituzione potrà avvalersi di personale dipendente, anche stagionale, regolato dalle norme dei contratti di lavoro applicabili al settore di attività. Potrà stipulare contratti di prestazione d'opera e conferire incarichi.
- 3 Con lo stesso regolamento possono altresì essere disciplinate modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
- 4 Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari a conseguire l'obbligo del pareggio di bilancio, provvedendo, altresì, alla copertura di eventuali costi sociali.
- 5 Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio.
- 6 Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.
- 7 Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 72

Società di capitali

- 1 Il Comune può, secondo legge, promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di servizi pubblici locali.
- 2 Il Comune, con propri atti, può inoltre trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.
- 3 Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

- 4 Il Sindaco o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
- 5 Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente, durante la sessione di bilancio e con i modi e le forme stabilite dal proprio regolamento, l'andamento delle società e a controllare che l'interesse della collettività, sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
- 6 Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, il Consiglio comunale approva, su proposta della Giunta, appositi contratti di programma o di servizio che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

Art. 73

Forme associative e di cooperazione

- 1 Il Comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con la Provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività, nonché per la gestione dei propri servizi.
- 2 A tal fine, il Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, del consorzio, dell'accordo di programma e di ogni altra forma di associazione, di cooperazione e di programmazione negoziata prevista dalla legge.
- 3 Per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, il Comune può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE - PERSONALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 74

Principi Organizzativi

- 1 Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.
- 2 L'organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, e della massima collaborazione tra gli uffici.
- 3 Nell'ambito dei principi e criteri fissati dallo Statuto e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il conseguimento dei risultati dell'attività lavorativa, favorendo la massima espressione di idee e di proposte, nonché valorizzando il lavoro collegiale e trasversale, ed il metodo del lavoro di gruppo.

- 4 Il Comune promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomo e donna.

Art. 75

Regolamento degli uffici e servizi

- 1 La Giunta, in conformità con le norme del presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplina con proprio regolamento le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2 Il regolamento può prevedere la nomina, con atto del Sindaco, di un Vice Segretario generale con il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 76

Diritti e Doveri dei/delle dipendenti

- 1 I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse delle cittadine e dei cittadini.
- 2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
- 3 L'aggiornamento e la formazione del personale, la sua riconversione, la mobilità interna, costituiscono strumenti per favorire e conseguire l'accrescimento professionale ed un suo più razionale impiego.
- 4 Il Comune assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica del personale, e garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 77

Ufficio del Consiglio Comunale

- 1 Un apposito ufficio coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. L'ufficio è posto alle sue dipendenze funzionali.
- 2 L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale svolge un ruolo attivo di raccordo con le segreterie delle Commissioni consiliari nell'attività preparatoria dei lavori consiliari, fornendo ai Gruppi consiliari le necessarie informazioni.
- 3 Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale valgono le altre norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

Art. 78
Direttore Generale

- 1 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un/una Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La nomina a Direttore Generale di un/una dirigente già dipendente di ruolo dell'Ente, non comportante aumento di spesa, avviene con atto del Sindaco. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco e decade qualora cessi, per qualunque motivo, tale mandato.
- 2 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione comunale perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 3 Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali, ad eccezione del Segretario Generale. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, e concorre alla formazione dei piani e programmi dell'amministrazione.
- 4 Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta

Art. 79
Dirigenza e Alte Specializzazioni.

- 1 I dirigenti esercitano funzioni di direzione di uffici e servizi, di direzione di programmi speciali, di studio, ricerca, vigilanza e ispezione, ovvero incarichi speciali.
- 2 Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo; essi sono responsabili direttamente e in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'amministrazione.
- 3 Spettano ai dirigenti, nelle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- 4 Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, riferendone alla Giunta, solo quando assumono particolare rilievo politico-amministrativo e per motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
- 5 L'attività di gestione dei dirigenti si esplica, di norma, sotto l'aspetto formale, con atti di "determinazione" o altri provvedimenti tipici previsti dalla legislazione vigente in materia e normativa complementare.
- 6 Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco a tempo determinato e non possono avere durata superiore al suo mandato elettivo, e sono suscettibili di rinnovo, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi ed ai programmi assegnati, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi interessati.
- 7 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.) stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, per la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici.

- 7-bis. Per i posti di qualifica dirigenziale, la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, è stabilita dal R.O.U.S., e comunque non oltre la misura percentuale massima, stabilita dalla legge, dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica.
- 7-ter. Il R.O.U.S. stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.
- 7-quater. La quota dei contratti di cui al precedente comma, è stabilita dal R.O.U.S., e comunque non oltre la misura percentuale massima, stabilita dalla legge, dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica.
- 7-quinquies. Fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, previsti dalla legislazione vigente in materia e normativa complementare, il R.O.U.S. stabilisce i criteri e le modalità della selezione pubblica volta a conferire ai soggetti interessati i contratti a tempo determinato di cui ai precedenti commi. In particolare la selezione pubblica sarà destinata a verificare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e/o specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
- 7-sexies. Ai contratti a tempo determinato di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
- 7-septies. Il R.O.U.S. determina il trattamento economico e normativo dei dirigenti e delle alte specializzazioni a termine secondo la disciplina prevista dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del personale degli Enti Locali.
- 8 E' fatta salva la speciale regolamentazione prevista per il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco, che può essere attribuito ad un/una dipendente di ruolo del Comune o assegnato ad un esterno/a assunto con contratto a tempo determinato. L'atto di incarico ne definisce le competenze, le condizioni economiche e la durata che non può comunque superare il mandato del Sindaco e cessa quando termini, per qualunque causa, detto mandato.
- 9 La revoca degli incarichi dirigenziali e delle alte specializzazioni è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato, secondo le modalità e i casi previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, dalla legge, dalla normativa complementare e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 80

Segretario Generale

- 1 Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nei modi e nelle forme di legge.
- 2 La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio e per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile.
- 3 Le funzioni del Segretario Generale sono determinate dalla legge e lo stesso esercita ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco.
- 4 In particolare, il Segretario Generale:

- a) svolge compiti di consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici;
 - b) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - c) può partecipare a commissioni di studio o di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - d) su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, ai singoli Assessori e ai singoli Consiglieri su singoli atti o procedimenti amministrativi, anche di competenza della dirigenza;
 - e) riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del Difensore Civico;
 - f) riceve, ai fini della protocollazione e delle eventuali comunicazioni, le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - g) coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale e ne assume le funzioni se conferite, ai sensi di legge, dal Sindaco.
- 5 Qualora sia nominato il Direttore Generale i rapporti tra questo ed il Segretario Generale sono disciplinati con provvedimento contestuale alla nomina del Direttore Generale, secondo l'ordinamento generale degli uffici e servizi, e nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
- 6 In caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, il Sindaco, con proprio atto, può attribuire, in via temporanea e nei termini di legge, il relativo incarico ad un altro dirigente di massima struttura.

Art. 81

Controlli interni

- 1 Il Comune istituisce ed attua i controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati, al fine di:
- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale, in particolare di qualifica dirigenziale;
 - d) valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

- 2 Sono individuate e disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, le strutture a cui affidare gli strumenti di attuazione del sistema dei controlli interni e i relativi rapporti con gli Organi di governo, con il Segretario Generale e con il Direttore Generale.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 82

Ordinamento finanziario e contabile

- 1 L'armonizzazione dei bilanci ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono riservati alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione.
- 2 Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
- 3 Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla predetta legislazione concorrente e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
- 4 Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 5 L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.
- 6 La gestione finanziaria del Comune si svolge con le modalità fissate dal regolamento di contabilità, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, salvo differimento del termine, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 7 La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie acquisibili per realizzarla. Gli strumenti di previsione contabili sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione dell'attività comunale.
- 8 Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta di prima convocazione, con le procedure stabilite dal regolamento consiliare. Lo stesso quorum di presenze è richiesto per l'approvazione delle variazioni al bilancio.
- 9 Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare i propri bilanci almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale.
- 10 Prima dell'approvazione dei documenti di bilancio del Comune, devono essere attivate, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, forme di consultazione con le principali organizzazioni della società civile, nonché, dopo l'approvazione, forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza per consentire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Art. 83
Rendiconto di gestione

- 1 I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
- 2 E' oggetto di trattazione nella relazione della Giunta una verifica dell'impatto di genere dell'attività gestionale del Comune e di rendicontazione dello stato di realizzazione del principio di parità donna-uomo.
- 3 E' oggetto, altresì, di trattazione nella relazione della Giunta una verifica dell'impatto ambientale dell'attività gestionale del comune e una rendicontazione dello stato di realizzazione degli impegni assunti per garantire lo sviluppo sostenibile.

Art. 84
Gestione del patrimonio

- 1 Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.
- 2 Il regolamento di contabilità disciplina la compilazione, la tenuta, l'aggiornamento e le ricognizioni periodiche degli inventari, ed il raccordo delle relative scritture con quelle della contabilità. Individua inoltre le responsabilità dei dirigenti coinvolti nelle procedure di tenuta degli inventari e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
- 3 L'uso e la gestione del patrimonio e del demanio comunale, nonché la vendita dei beni sono disciplinati dagli appositi regolamenti.
- 4 I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata all'ottimizzazione della redditività.
- 5 Il regolamento di contabilità prevede la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Prevede inoltre conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Art. 85
Il Collegio dei/delle revisori dei conti

- 1 La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio comunale secondo il procedimento stabilito dalla legge.
- 2 Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune.
- 3 Le funzioni, la durata in carica, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori sono stabilite dalla legge.
- 4 In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di un revisore, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5 I mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti del Collegio sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

- 6 Il Collegio dei revisori nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili e dei dati raccolti dall'Ufficio preposto al controllo economico interno di gestione, e ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio e, quando invitato, a quelle della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni.
- 7 Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 8 I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e uffici, e delle istituzioni del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
- 9 Con le modalità stabilite dal regolamento, la collaborazione con il Consiglio comunale si esplica altresì mediante la redazione di un parere sul bilancio e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, nonché attraverso periodiche relazioni sull'andamento contabile e finanziario della gestione.
- 10 Ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposta, a termini di legge, un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

Attuazione e modifiche dello Statuto e dei connessi regolamenti

- 1 Ogni due anni, il Consiglio comunale procede alla verifica dell'attuazione dello Statuto.
- 2 Le innovazioni normative che incidono sulle disposizioni dello Statuto ne comportano la revisione da attuarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
- 3 Le modifiche statutarie sono definite e formalizzate con le stesse procedure stabilite per l'approvazione dello Statuto.

Art. 87

Efficacia dei regolamenti

- 1 Sino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti o fino alla loro modificazione continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le rispettive materie vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto medesimo.
- 2 Le disposizioni contenute nello Statuto relative in particolare:
 - a) alle modalità di effettuazione delle interrogazioni a risposta immediata (question time), di cui al precedente art. 14, comma 5;

b) all'introduzione del referendum abrogativo, di cui ai precedenti artt. 36, 37, 38, 39 e 40;

c) all'elezione dei Consigli circoscrizionali di cui al precedente art. 49;

entrano in vigore solo dopo le conseguenti modifiche dei rispettivi regolamenti, da adottare entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

- 3 L'articolo 49 e relative disposizioni regolamentari, nonché l'art. 52, comma 1, lett. a), trovano applicazione a partire dalle prime elezioni per il rinnovo dei Consigli circoscrizionali successive all'entrata in vigore del presente Statuto.
- 4 Nel periodo transitorio all'entrata in vigore delle disposizioni statutarie relative all'art. 52, comma 1, lett. a), nel caso di mancata protratta elezione del Presidente di Circoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 1, lett. a), le funzioni di presidenza della Circoscrizione vengono assunte dal Sindaco o suo delegato fino al termine delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circoscrizione. Il Sindaco o suo delegato svolge le funzioni di presidenza coadiuvato dalla Conferenza dei Capi gruppo circoscrizionali, può prendere la parola alle riunioni del Consiglio di Circoscrizione, ma senza diritto di voto.

Art. 88

Entrata in vigore dello Statuto

- 1 Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2 Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.